

**ADDENDUM**

Al

**CONTRATTO DI SERVIZIO**

in essere fra

**TRM S.p.A. - Trattamento Rifiuti Metropolitan**, con sede in Torino, via Paolo Gorini n. 50, Cod. Fisc. 08566440015, società sottoposta a direzione e coordinamento di IREN SpA Cod. Fisc. 07129470014 Società partecipante al Gruppo IVA Iren P. IVA del Gruppo 02863660359, in persona del legale rappresentante *pro tempore* [\*];

*di seguito, anche “TRM”*

**A.R. Piemonte - Autorità Rifiuti Piemonte**, con sede in Torino, via Pio VII n. 9, Cod. Fisc. 97896160013, in persona del legale rappresentante *pro tempore* [\*];

*di seguito, anche “A.R. Piemonte”*

di seguito anche congiuntamente indicate come “**le Parti**”;

premesso che

1. in data 21 dicembre 2012 l'Associazione d'Ambito e TRM hanno stipulato il contratto coordinato, repertorio n. 26400, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino il 31 dicembre 2012 al n. 24072, Serie 1T (di seguito, il “**Contratto di servizio 2012**”) con il quale, tra l'altro, recepivano e armonizzavano, in un unico testo contrattuale, la Convenzione di Affidamento, la Prima Appendice Integrativa, la Seconda Appendice Integrativa, la Terza Appendice Integrativa e la Quarta Appendice Integrativa, concernente la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione e degli impianti strumentali e connessi (di seguito, l'“**Impianto**”), pattuizioni che s'intendono tutte in questo atto integralmente richiamate, salvo per quanto oggetto di esplicita modifica e integrazione;
2. in data 29 gennaio 2016 è stata perfezionata l'acquisizione del 100% da parte di IREN Ambiente S.p.A. della Società F2I Ambiente S.p.A. (Società che controlla direttamente TRM V S.p.A. e indirettamente TRM S.p.A.) e in data 4 febbraio 2016, IREN Ambiente S.p.A. ha acquisito le partecipazioni detenute da IRETI S.p.A. e IREN Energia S.p.A. in TRM V S.p.A.;
3. nel corso del mese di aprile 2016 F2i Ambiente S.p.A. ha mutato la propria denominazione in TRM Holding S.p.A. (a valle delle precedenti, l'azionariato di TRM V S.p.A. risultava il seguente: TRM Holding S.p.A. al 51% e IREN Ambiente S.p.A. al 49%);

4. a far data dall'11 aprile 2016, TRM S.p.A. risulta soggetta a direzione e coordinamento da parte di IREN S.p.A.;
5. a seguito della fusione per incorporazione delle Società TRM V S.p.A. e TRM Holding S.p.A. in IREN Ambiente S.p.A., e con effetto dal 1° marzo 2018, la Società IREN Ambiente S.p.A., con sede legale in Piacenza, Strada Borgoforte 22, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Piacenza 01591110356 (R.E.A. 166388) è direttamente titolare dell'80% del capitale sociale di TRM S.p.A. rappresentato da azioni con prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 Cod. Civ.; le suddette azioni di TRM S.p.A., detenute da IREN Ambiente S.p.A., sono gravate da pegno in favore di Unicredit S.p.A, Banca Popolare di Vicenza S.p.A. ora Intesa Sanpaolo S.p.A., BNP Paribas e Banca Europea per gli Investimenti;
6. con girata autenticata dal Notaio A. Ganelli in data 27 gennaio 2021, n.ro 1.600.000 azioni detenute dalla Città di Torino sono state girate in proprietà alla Società Acea Pinerolese Industriale S.p.A., con sede in Pinerolo (TO), via Vigone 42, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Torino 05059960012 (R.E.A. 680448); ai sensi del contratto di pegno stipulato in data 13 aprile 2021, Acea Pinerolese Industriale S.p.A. ha costituito in pegno tutte le 1.600.000 azioni della Società TRM S.p.A. da essa possedute e corrispondenti alla porzione di capitale sociale di TRM S.p.A. dalla medesima posseduta in favore di Unicredit S.p.A, Intesa Sanpaolo S.p.A., BNP Paribas e Banca Europea per gli Investimenti;
7. la Convenzione del 04 settembre 2023, Rep. n. 56740 Notaio Andrea Ganelli di Torino, ha istituito, ai sensi della L.R. 1/2018, la Conferenza dell'Ambito territoriale ottimale regionale, denominata "A.R. Piemonte - Autorità Rifiuti Piemonte" (A.R. Piemonte), che è subentrata ad ATO-R nell'esercizio delle funzioni di organizzazione e di controllo del sistema impiantistico di gestione dei rifiuti urbani;
8. ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.R. 1/2018, A.R. Piemonte esercita, tra le altre, le seguenti funzioni:
  - individuazione e realizzazione degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti; gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati; le discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
  - avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati;
  - avvio a trattamento dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di avvio a recupero e a smaltimento di rifiuti urbani;

- coordinamento generale del sistema impiantistico di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante e al monitoraggio dei relativi flussi;
  - coordinamento e monitoraggio delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003.
9. ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione del 4 settembre 2023, Rep. 56740, la Conferenza d'Ambito esercita, tra le altre, le seguenti funzioni: a) approva il piano d'ambito regionale; b) approva il conseguente piano finanziario, determinando i costi del segmento di servizio di competenza; c) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del segmento di servizio di competenza;
10. a seguito della sua istituzione, A.R. Piemonte è subentrata ad ATO-R nell'approvazione del piano d'ambito che, in coerenza con le indicazioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato, tra le altre, a programmare l'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati presso l'Impianto; il piano d'ambito di A.R. Piemonte è di ambito regionale;
11. con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 3 del 30 aprile 2025, A.R. Piemonte ha deliberato che i rapporti giuridici individuati nel Primo Stralcio relativo alla Città Metropolitana di Torino per il trasferimento transiteranno in capo ad A.R. Piemonte con effetto dal 1° maggio 2025, in accordo con ATO-R;

considerato che:

1. con Deliberazione 9 maggio 2023, n. 277 –11379 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il “Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate” (di seguito anche il “**PRUBAI**”);
2. il PRUBAI identifica il fabbisogno impiantistico per il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani della Regione Piemonte, individuando, per la chiusura del ciclo di trattamento dei RUR, lo scenario impiantistico B (produzione e coincenerimento del Combustibile Solido Secondario- CSS- per la sola provincia di Cuneo e recupero energetico mediante termovalorizzazione per tutte le altre province e per la Città Metropolitana di Torino), dal momento che lo stesso presenta le migliori garanzie in termini di minore impatto ambientale e di minore consumo di suolo;
3. il predetto scenario B prevede tre sottoscenari impiantistici: (1) Sottoscenario B1: realizzazione di un nuovo termovalorizzatore nella zona Nord della Regione da affiancare all'attuale impianto di termovalorizzazione di Torino e al sistema di produzione di CSS e coincenerimento della Provincia di Cuneo; (2) Sottoscenario B2: realizzazione di un nuovo termovalorizzatore nella zona Sud della Regione da affiancare all'attuale impianto di termovalorizzazione di Torino e al sistema di produzione di CSS e coincenerimento della Provincia di Cuneo; (3) Sottoscenario B3:

potenziamento dell'attuale termovalorizzatore di Torino che si affiancherebbe al sistema di produzione di CSS e coincenerimento della Provincia di Cuneo;

4. il PRUBAI ha conferito mandato ad A.R. Piemonte di valutare, nella pianificazione d'ambito, i tre sottoscenari impiantistici; con deliberazione 7 marzo 2025, n. 6, il Consiglio d'Ambito di A.R. Piemonte ha concluso il procedimento di verifica dell'idoneità localizzativa delle proposte ammesse, avviato con la deliberazione 19 febbraio 2025, n. 1, prendendo atto che l'unica proposta localizzativa che risulta idonea in virtù dei criteri applicati è quella pervenuta da parte del Comune di Torino, relativa all'ampliamento del termovalorizzatore del Gerbido – Scenario B3;
5. in data 30 aprile 2025 l'Assemblea d'Ambito A.R. Piemonte ha condiviso gli indirizzi proposti dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito di cui al punto precedente affinché il procedimento di determinazione dei criteri di "sostenibilità economica" dello scenario localizzativo individuato, definisca: (i) le specifiche tecniche per garantire la sostenibilità tecnologica, l'affidabilità dell'impianto e le migliori garanzie ambientali; (ii) le migliori condizioni possibili di sostenibilità sociale (compensazioni territoriali, economiche e ambientali ai territori, sistemi e infrastrutture di trasporto dei rifiuti, sorveglianza sulla salute della popolazione su modello spot, ecc.); (iii) le migliori condizioni possibili di sostenibilità dell'investimento e la sua traduzione in un modello tariffario equo.

considerato altresì che:

1. in data 29 ottobre 2008 TRM, in qualità di prenditore, e BNP Paribas S.A., Banca Europea per gli Investimenti, Unicredit S.p.A. (già Unicredit Corporate Banking S.p.A.), Banca Popolare di Vicenza S.p.A., Cassa di Risparmio di Prato – Cariprato S.p.A. (oggi fusa in Banca Popolare di Vicenza S.p.A.), in qualità di banche finanziatrici (le "**Banche Finanziatrici**"), hanno sottoscritto un contratto di finanziamento ai sensi del quale le banche Finanziatrici si sono impegnate a mettere a disposizione di TRM un finanziamento per un importo massimo complessivo di Euro 413.000.000 (il "**Finanziamento**"), articolato in diverse linee di credito al fine di finanziare parte dei lavori di costruzione dell'Impianto Originario (come di volta in volta modificato ed integrato, il "**Contratto di Finanziamento**") il cui periodo di rimborso termina al 31 dicembre 2029;
2. in riferimento al Contratto di Finanziamento, TRM ha avviato una riflessione in merito a vincoli, condizioni, diritti rilevanti disciplinati nel contratto stesso, anche in riferimento all'eventuale coinvolgimento da parte di A.R. Piemonte della società nel progetto di ampliamento dell'Impianto;

considerato inoltre che

ALLEGATO A

1. TRM ha ritenuto opportuno, per ragioni di tempi e per evitare costi finanziari connessi alla eventuale richiesta di waiver al Contratto di Finanziamento stesso, procedere alla estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento,
2. alla data di sottoscrizione del presente *Addendum* è stato avviato l'*iter* di estinzione del Finanziamento;
3. ai sensi dell'art. 13.18. del Contratto di servizio 2012, successivamente all'integrale rimborso di quanto dovuto dalla Società agli Enti Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento, anche in caso di estinzione anticipata del debito, la determinazione del Corrispettivo di Conferimento ed il suo aggiornamento verranno effettuati da A.R. Piemonte su base annuale e, a tal fine, TRM si è impegnata a presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, una proposta di corrispettivo di conferimento ad A.R. Piemonte, la quale si è impegnata a valutare tale proposta ed a determinare il corrispettivo di conferimento avendo riguardo dell'equilibrio economico finanziario dell'affidatario e della connessa gestione ai sensi dell'articolo 117 del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267 (il "TUEL"), tenuto anche conto della natura della concessione dell'Affidamento oggetto del presente Contratto; pertanto, ai sensi del medesimo articolo, successivamente all'integrale rimborso di quanto dovuto da TRM agli Enti Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento, anche in caso di estinzione anticipata del debito, le clausole da 13.3 a 13.17 del Contratto di servizio 2012 non troveranno più applicazione;
4. ai sensi dell'art. 13.19 del Contratto di servizio 2012, al verificarsi dell'ipotesi di cui al menzionato articolo 13.18 del Contratto di servizio 2012 le Parti si sono impegnate a rivedere, secondo buona fede, il medesimo contratto;

considerato che

1. la modifica e integrazione del Contratto di servizio 2012, in applicazione degli articoli 13.18 e 13.19 del medesimo, comportano la ridefinizione dei parametri di verifica dell'Equilibrio Economico Finanziario, in sostituzione degli indici finanziari previsti nel contratto medesimo e destinati a venir meno per effetto dell'estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento;
2. l'attuazione della proposta relativa all'ampliamento del termovalorizzatore del Gerbido (Scenario B3) dovrà comportare l'adeguamento dell'originario Piano Economico Finanziario annesso al Contratto di servizio 2012;
3. nelle more del perfezionamento di tale attuazione, occorre, pertanto, definire i criteri per la determinazione del corrispettivo di conferimento e per la verifica dell'equilibrio economico finanziario ai sensi degli artt. 13.18 e 13.19 del Contratto di servizio 2012;
4. A.R. Piemonte e TRM intendono quindi con il presente atto aggiuntivo (di seguito "*Addendum*") modificare e integrare alcune disposizioni del Contratto di servizio 2012;

visto

1. l'art. 189 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato,

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### 1. **Premesse e interpretazione**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente *Addendum*, nonché strumento di interpretazione del medesimo, ai sensi degli articoli 1362 e seguenti del Codice civile.

### 2. **Definizioni**

Ove non altrimenti definiti nel presente *Addendum*, i termini con l'iniziale maiuscola utilizzati avranno il significato loro attribuito nelle premesse, nonché nel Contratto di servizio 2012, del quale il presente *Addendum* costituisce fonte integrativa e, ove specificato, modificativa, divenendone parte integrante e sostanziale.

### 3. **Oggetto**

Il presente *Addendum*, in conformità alle premesse, disciplina il corrispettivo di conferimento e i criteri per la verifica dell'equilibrio economico finanziario in conseguenza all'anticipato e integrale rimborso di quanto dovuto dalla Società agli Enti Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento e in attuazione di quanto previsto dagli articoli 13.18. e 13.19 del Contratto di servizio 2012.

### 4. **Durata**

Le disposizioni contenute nel presente *Addendum* avranno efficacia dalla sua sottoscrizione e sino all'eventuale modifica del Contratto di servizio 2012 che potrà anche conseguire all'attuazione della proposta relativa all'ampliamento del termovalorizzatore del Gerbido.

### 5. **Corrispettivo di conferimento**

Ai sensi dell'art. 13.18 del Contratto di Servizio 2012, entro il 30 settembre di ogni anno, TRM presenterà ad A.R. Piemonte la proposta di Corrispettivo di Conferimento.

La determinazione annuale del Corrispettivo di Conferimento dell'anno  $n$  ( $CC_n$ ) si basa sull'aggiornamento inflattivo annuale per l'anno  $n$ , calcolato come segue:

$$CC_n = CC_{n-1} \times \text{ISTAT (Giugno}_{n-1}) \text{ su ISTAT (Giugno}_{n-2})$$

dove

ISTAT è l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 81 della l. 27 luglio 1978, n. 392.

In deroga a quanto precede:

- 1) dato l'aggiornamento del periodo di riferimento dell'inflazione rispetto al Contratto di Servizio 2012, il Corrispettivo Definitivo per l'anno 2025 ( $CC_{2025}$ ) è pari al Corrispettivo Provvisorio 2025 ( $CP_{2025}$ ), approvato da ATO-R con delibera di Assemblea n. 2 del 17 marzo 2025, aggiornato per un tasso di inflazione convenzionalmente pari a 0,89%, sulla base della seguente formula:

$$CC_{2025} = CP_{2025} \times (1+0,89\%)$$

Dove l'0,89% rappresenta l'inflazione media applicata nel periodo 2014-2024.

Il Corrispettivo Definitivo per l'anno 2025 ( $CC_{2025}$ ) sarà quindi pari a 117,81 €/t.

- 2) il Corrispettivo di Conferimento per l'anno 2026 ( $CC_{2026}$ ) è calcolato con la seguente formula:

$$CC_{2026} = CC_{2025} \times \text{ISTAT (Giugno}_{2025}) \text{ su ISTAT (Dicembre}_{2024}) = 117,81 \times (1+0,9\%)$$

Il Corrispettivo Definitivo per l'anno 2026 ( $CC_{2026}$ ) sarà quindi pari a 118,87 €/t.

A.R. Piemonte verificherà l'applicazione da parte di TRM dei criteri di determinazione e di calcolo della misura di aggiornamento inflattivo del Corrispettivo di Conferimento e, se corrette, ne darà conferma entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della proposta di TRM.

## 6. **Equilibrio Economico Finanziario**

La verifica dell'Equilibrio Economico Finanziario, in armonia con le modalità già previste dal Contratto di servizio 2012, avviene sulla base dei dati contenuti nel bilancio di esercizio approvato da TRM relativamente all'anno  $(n-2)$  e ai dati di conferimento rifiuti dell'anno  $(n-2)$ , sulla base del seguente indice:

$$\text{EBIT/Q } \text{€}/\text{t}$$

dove:

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) indica la voce del Bilancio relativo all'anno ( $n-2$ )  
"Differenza tra valore e costi di produzione"

Q è la quantità di rifiuti conferiti nell'anno ( $n-2$ ).

L'equilibrio Economico Finanziario si considererà sussistente quando il valore EBIT/Q sarà compreso nell'intervallo  $(40 \div 150)$  €/t.

Il Corrispettivo di Conferimento sarà adeguato in aumento quando il valore EBIT/Q sarà inferiore a 40 €/t per cause non imputabili a TRM.

Il Corrispettivo di Conferimento sarà adeguato in diminuzione quando il valore EBIT/Q sarà superiore a 150 €/t.

In tali casi, in sede di presentazione della proposta di Corrispettivo di Conferimento, TRM presenterà ad A.R. Piemonte, una proposta di adeguamento del Corrispettivo di Conferimento, corredata dal relativo aggiornamento del Piano Economico e Finanziario, con l'obiettivo di ripristinare il medesimo Equilibrio Economico Finanziario riconducendo il rapporto EBIT/Q a valori compresi nell'intervallo  $(40 \div 150)$  €/t. A.R. Piemonte verificherà l'applicazione da parte di TRM dei criteri di determinazione e di calcolo della misura di adeguamento del Corrispettivo di Conferimento e, se corrette, ne darà conferma entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della proposta di TRM. Nel caso in cui A.R. Piemonte non valutasse corretti i criteri e/o i calcoli di TRM, le parti avvieranno un confronto istruttorio secondo buona fede. In ogni caso A.R. Piemonte avrà sempre facoltà di richiedere un confronto istruttorio con TRM e, in tal caso, la decorrenza del termine di 30 giorni sarà sospesa sino al termine del confronto.

## **7. Clausole di coordinamento**

Qualora l'Equilibrio Economico e Finanziario risulti non rispettato, in aggiunta o in alternativa all'adeguamento in aumento del Corrispettivo di Conferimento, le Parti potranno eseguire, secondo buona fede, una revisione delle condizioni del presente Contratto; ai fini della revisione di cui alla presente clausola, potranno essere ritenuti strumenti idonei al ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario anche l'estensione del termine di durata del presente Contratto.

In pendenza dell'aggiornamento e/o adeguamento annuale del Corrispettivo di Conferimento, TRM continuerà a percepire i relativi importi sulla base del Corrispettivo di Conferimento in vigore; TRM applicherà il nuovo Corrispettivo di Conferimento, determinato ai sensi del presente Addendum, a partire dal trentesimo giorno successivo alla verifica della corretta applicazione dei

criteri di aggiornamento inflattivo ai sensi del precedente articolo 5. nonché, con riferimento alla revisione di cui all'articolo 6., dalla data di ricezione da parte di TRM della conferma di A.R. Piemonte in ordine alla corretta applicazione dei criteri di determinazione e di calcolo della misura di adeguamento del Corrispettivo di Conferimento;

Dalla data di sottoscrizione del presente *Addendum*, divengono inefficaci e sono inapplicabili:

- i. l'ultimo periodo dell'articolo 7.8 del Contratto di servizio 2012;
- ii. l'articolo 9.2. del Contratto di servizio 2012;
- iii. le parole "ai sensi del Contratto di Finanziamento" negli articoli 12.1 e 12.2 del Contratto di servizio 2012;
- iv. le parole "con accordo dell'Agente" nell'articolo 13.2 del Contratto di servizio 2012;
- v. l'articolo 14 del Contratto di servizio 2012;
- vi. l'articolo 20.4 del Contratto di servizio 2012;
- vii. l'ultimo periodo dell'articolo 22.1 del Contratto di servizio 2012;
- viii. l'ultimo periodo dell'articolo 28.1 del Contratto di servizio 2012;
- ix. l'ultimo periodo dell'articolo 28.2 del Contratto di servizio 2012;
- x. l'articolo 28.3 del Contratto di servizio 2012;
- xi. la clausola di cui all'articolo 33.1, romanino (iii), del Contratto di servizio 2012.

## **8. Rinvii**

Per tutto quanto non espressamente modificato dal presente *Addendum*, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Contratto di servizio 2012, di cui il presente Addendum costituisce fonte modificativa e sostitutiva limitatamente alle disposizioni che precedono.

## **9. Spese**

Le spese, tasse, diritti di segreteria dipendenti da quest'atto e i suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico di TRM.

## **10. Registrazione**

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa.

## **11. Tutela dei dati personali**

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali (di seguito “dati”) forniti per stipulare e dar seguito al presente *Addendum* verranno trattati dalle Parti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (di seguito “GDPR”) e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Tali dati saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione del presente Contratto e per adempiere agli obblighi legali ed amministrativi cui sono soggette le Parti. Fermi restando gli obblighi di legge in capo alle Parti, il trattamento dei dati conferiti per le finalità di cui sopra è svolto sulla base del rapporto contrattuale in essere. Il trattamento verrà svolto nel rispetto degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività delle stesse Parti. I dati saranno trattati attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti in ambienti di cui è controllato l’accesso e saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per cui sono trattati, a seguito del quale verranno definitivamente cancellati. I dati potranno essere oggetto di comunicazione a terzi solo ed esclusivamente per le finalità per cui sono stati raccolti. Ciascuna Parte potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR, nonché proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di trattamento illecito.

Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra vale come informativa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR.